

**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs.**

**117/17 - Adeguamenti obbligatori posti in atto da aps iscritte nei registri regionali**

## **Statuto**

### **ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE**

È costituito l'Ente di Terzo Settore (ETS) Associazione di Promozione Sociale (APS) non riconosciuta denominata MIGR-AZIONI APS ai sensi del Titolo V Capo 2 del decreto legislativo n 117 del 3 luglio 2017 attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 in materia di Codice del Terzo Settore e loro successive modificazioni o integrazioni.

### **ARTICOLO 2 – STATUTO E REGOLAMENTI**

L'Associazione di Promozione Sociale denominata MIGR-AZIONI APS regola la sua attività e i rapporti tra gli associati con le norme del presente statuto.

In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'APS, rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

### **ARTICOLO 3 – SEDE**

L'Associazione ha sede in Teverola (CE) Via Roma, 75

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque,

entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti

#### **ARTICOLO 4 – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione è democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro e lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha lo scopo di realizzare le seguenti attività di interesse generale come indicate dall'art. 5 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017:

-attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, presentazioni e promozioni di opere letterarie o di qualsiasi altro genere, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni; riconducibili all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17 lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-attività di progettazione, implementazione e gestione di librerie, biblioteche, archivi, mediateche.; riconducibili all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-attività di formazione e documentazione: focus groups su varie tematiche attenenti la personalità umana, l'ambiente, la legalità, la pace; corsi di musica, di teatro, di disegno, di pittura, di scultura, di arte culinaria, di educazione al rispetto dell'ambiente, e quant'altro possa arricchire il repertorio delle possibilità espressive e creative dell'individuo e dell'ambiente in cui egli vive; percorsi di formazione itinerante per trovare soluzioni efficaci alle problematiche su citate e a quelle a venire; promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi, promuovere e organizzare centri di documentazione e formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi, promuovere iniziative di formazione e informazione riconducibile all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17 lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-attività di accoglienza e sostegno: formazione di gruppi di auto-aiuto, gruppi di mutuo soccorso, creazione di uno sportello di ascolto psicologico, svolgimento di attività di riflessione ed introspezione al fine di promuovere una sempre maggiore consapevolezza nell'individuo; riconducibile alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17 lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- attività di comunicazione: connettendo i professionisti del mondo della

comunicazione per il terzo settore e fornendo ad associazioni, ong, onlus, aziende ed enti governativi, la realizzazione di foto e video reportage, documentari, film, spot, elaborazione di campagne di comunicazione e raccolta fondi, ideazione eventi di informazione, sensibilizzazione e percorsi fotografici riconducibile alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

-attività editoriale: redazione di libri, riviste, di bollettini, di blog e portali informativi telematici, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; riconducibile all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

- attività di solidarietà internazionale: promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale; realizzare la costituzione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei Paesi in Via di Sviluppo; realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con O.N.G., associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali; intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei P.V.S. per solidarietà, fratellanza e per gli scopi prefissi dall'associazione;

organizzazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione decentrata,

anche mediante progetti di sostegno a distanza riconducibili all'attività di

interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17 lettera n)

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e

successive modificazioni;

- attività di creazione, implementazione e gestione di una radio comunitaria

riconducibile all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs.

117/17 lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi

dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive

modificazioni;

- attività di ideazione di percorsi di turismo responsabile, escursioni

all'interno e all'esterno del territorio di riferimento per rafforzare il rapporto

con esso attraverso una conoscenza diretta, laboratori culturali di riscoperta

delle antiche tradizioni di canti, balli e strumenti musicali dei territori,

riconducibile all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs.

117/17 lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso;

- attività di laboratori sociali di sensibilizzazione a tematiche quali il degrado

ambientale, la diffusione della criminalità, il disagio infantile, riconducibile

all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/17

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione

del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

-attività di promozione ed eventuale vendita di prodotti alimentari e di

artigianato provenienti dai paesi del sud del mondo, realizzati da gruppi di

artigiani e di agricoltori in cui vengono garantiti i diritti dei lavoratori e la partecipazione democratica alle decisioni, la produzione avviene nel rispetto delle culture e tradizioni locali e gli utili vanno a finanziare progetti di sviluppo delle comunità; riconducibile all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/17 lettera o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- attività di laboratori inerenti l'implementazione di orti didattici e sociali riconducibile all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/17 lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- attività pubbliche di promozione dei temi dell'educazione interculturale, percorsi di interazione, dialogo, integrazione, confronto e scambio su tematiche quali la pace, la mondialità, le religioni, carità, solidarietà, missione, rapporti nord / sud del mondo, globalizzazione ecc; riconducibili

all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/17

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- attività di creazione di biblioteche diffuse e punti lettura all'interno di beni comuni e beni confiscati; riconducibile all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/17 lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'Associazione potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti, dall'art. 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e loro successive modifiche e integrazioni.

## **ARTICOLO 5 – DURATA**

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

## **ARTICOLO 6 – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:

• beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

• eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

• eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

• donazioni dei singoli aderenti;

• liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;

• contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;

• rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

• contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;

• proventi derivanti da attività di fund raising effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

• quote associative.

## **SOCI**

### **ARTICOLO 7 – ISCRIZIONE**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi all'Associazione, nel più assoluto rispetto delle norme di democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o

altra qualifica professionale e/o lavorativa, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, le personalità giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), associazioni ed enti purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

Gli aspiranti soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
- b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno
- c) prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l'attività.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dall'Organo di Amministrazione, avverso la non ammissione è garantito all'interessato il ricorso all'Assemblea.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto regolamentare.

L'Organo di Amministrazione stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

## **ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto

di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci maggiorenni spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

1. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati

dall'Assemblea;

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere

Assembleari e dell'Organo di Amministrazione.

2. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non

hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, nemmeno dal

beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli

aderenti, stabiliti dall'Organo di Amministrazione ed approvati

dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi

forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura

patrimoniale con l'Associazione.

3. Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e,

segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi,

né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

4. La qualifica di Socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione e si

perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dall'Organo di Amministrazione per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

5. L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, con votazione finale segreta, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.

6. La morosità verrà stabilita dall'Organo di Amministrazione nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

## **ARTICOLO 9 – VOLONTARI**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai

beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di

amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ARTICOLO 10– COPERTURA ASSICURATIVA**

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Associazione è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ARTICOLO 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- L'Organo di Amministrazione

• Il Presidente dell'Organo di Amministrazione

• L'Organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 23 del presente statuto)

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile.

## **ASSEMBLEA**

### **ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione

All'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli associati.

### **ARTICOLO 13 – COMPETENZA**

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

• nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• approva il bilancio di esercizio;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• delibera sull'esclusione degli associati;

• delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **ARTICOLO 14 – CONVOCAZIONE**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata all'Organo da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'Assemblea; la convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

#### **ARTICOLO 15 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI**

Per la validità delle delibere Assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno

con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### **ARTICOLO 16 – SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni .

## **ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ARTICOLO 17 – NOMINA E COMPOSIZIONE**

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo di sette, nominati dall'Assemblea dei Soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Il primo Organo di Amministrazione viene nominato nell'atto costitutivo

L'Organo di Amministrazione rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, l'Organo di

Amministrazione provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva

Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere. L'Organo di Amministrazione può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

## **ARTICOLO 18 – COMPETENZA**

L'Organo di Amministrazione è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Organo di Amministrazione:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- stabilisce le prestazioni di servizi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

## **ARTICOLO 19 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI**

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che l'Organo di Amministrazione riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

## **ARTICOLO 20 – IL PRESIDENTE**

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione,

ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **ARTICOLO 21 – IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ARTICOLO 22 – IL SEGRETARIO**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e dell'Organo di Amministrazione nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

#### **ARTICOLO 23 – IL TESORIERE**

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.

Predisporre, lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in

conformità alle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente o dal

Segretario.

## **ARTICOLO 24 – L'ORGANO DI CONTROLLO / COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. L'Organo di controllo è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, iscritti all'albo dei revisori dei conti e rimane in carica per tre anni.

2. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs n. 117 del 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs n. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea.

Durata

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.

## **ARTICOLO 25 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

a) Il libro degli associati o aderenti;

b) Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di

Amministrazione

e) il libro delle deliberazioni di eventuali organi di controllo

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura dell'Organo di

Amministrazione. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione oppure presa di visione per via telematica attraverso area riservata del sito dell'associazione.

## **BILANCIO**

## **ARTICOLO 26 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO ED**

### **ESERCIZI SOCIALI**

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Organo di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Organo di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Se il Bilancio Consuntivo dell'Associazione è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet, il bilancio sociale che dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'Associazione chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.L. n. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **ARTICOLO 27 – AVANZI DI GESTIONE**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 28 – SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### **ARTICOLO 29 – COLLEGIO ARBITRALE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

### **ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni

Teverola, lì 15 ottobre 2020

Il Presidente

Il Segretario

